



COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA

PROVINCIA DI BRINDISI

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

► COPIA N. 71 Data 30/06/2017

OGGETTO:	REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE
-----------------	--

L'anno duemiladiciassette, il giorno trenta, del mese di giugno, alle ore 12,00 in prosieguo, Solita sala delle Adunanze, in apposita sala

Presiede il sig. MASSONE PIETRO, nella sua qualità di COMMISSARIO STRAORDINARIO.

Partecipa alla seduta la Dott.ssa DESIATI MARIA ANTONIETTA, SEGRETARIO GENERALE, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Commissario Straordinario, accertato il numero legale dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- Il Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- Il Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile;

ai sensi dell'art. 49 del TU n. 267/2000 hanno espresso parere favorevole.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dr. Pietro MASSONE

Assunti i poteri del Consiglio Comunale di cui all'art. 42 del D.L.vo 267/2000;

Dato atto che è stato richiesto all'Ufficio Contenzioso di predisporre schema di regolamento che disciplini, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del comune di Torre Santa Susanna degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale;

Per quanto precede:

- Esaminato il *“regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'ente”* qui accluso unitamente allo schema di *“convenzione per incarico professionale di patrocinio legale”* e verificatane la rispondenza agli scopi ed alle aspettative di questa Amministrazione;
- Ritenuto, pertanto, che detto Regolamento ed acclusa convenzione debba essere approvato al fine di rendere tale strumento pienamente efficace ed esecutivo;
- Visto l'art. 42, D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, e succ. modd.;
- Visto il T.U. delle leggi sull'ordinamento delle AA.LL., D.Lgs. n.267 del 18.08.2000;
- Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi dell'art. 49 del D. lgs. n. 267/2000;
- Visto lo Statuto Comunale;
- Per tutto quanto innanzi, nei modi di legge

DELIBERA

1. Di prendere atto del *“regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'ente”* qui accluso unitamente allo schema di *“convenzione per incarico professionale di patrocinio legale”* in esame;
2. Di approvare e, quindi, adottare entrambi gli atti, da intendersi parte costitutiva ed integrante del presente deliberato;
3. Di demandare al Responsabile del Servizio competente l'adozione degli atti necessari;
4. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA
Provincia di Brindisi

____ ^^^ ____

**REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI
ESTERNI ALL'ENTE**

(Approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 71 del 30/06/2017)

ART. 1
Oggetto e ambito di applicazione

- I. Il presente regolamento disciplina, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, trasparenza, le modalità ed i criteri per il conferimento da parte del Comune di Torre Santa Susanna degli incarichi di patrocinio legale dell'Ente a professionisti esterni all'Amministrazione e le principali condizioni giuridiche ed economiche del relativo incarico di patrocinio legale.
- II. Per incarichi di patrocinio legale si intendono esclusivamente gli incarichi di assistenza, difesa e rappresentanza in giudizio conferiti dal Comune in occasione di ogni singola vertenza, sia in sede stragiudiziale, sia innanzi a tutte le Autorità giurisdizionali, ed in tutti i possibili gradi di giudizio, anche esecutivi e di ottemperanza.
- III. Sono esclusi dalla presente disciplina gli incarichi che hanno ad oggetto le consulenze legali e l'affidamento in appalto dei Servizi legali disciplinati dal Codice degli Appalti (D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i.).

ART. 2
Istituzione dell'elenco speciale degli avvocati patrocinatori del Comune

- I. Per l'affidamento degli incarichi legali esterni è istituito apposito elenco aperto riservato ai professionisti, singoli o associati esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature, nessuna esclusa, che abbiano manifestato il loro interesse ad accettare incarichi alle condizioni contenute nel presente Regolamento e nella convenzione.
- II. La tenuta dell'elenco è demandata al Responsabile del Servizio Contenzioso, secondo le modalità di seguito descritte.
- III. L'elenco è unico ed, in relazione al numero delle domande di iscrizione, può essere suddiviso in sezioni distinte per tipologia di contenzioso tra amministrativo, civile, lavoro e penale
- IV. L'iscrizione nell'Elenco avviene su richiesta del professionista, singolo o associato.
- V. In via di prima attuazione l'iscrizione all'elenco sarà preceduta dalla pubblicazione, a cura del Responsabile del Servizio Contenzioso, di Avviso pubblico da pubblicare sull'Albo Pretorio *on line* e sul sito istituzionale dell'Ente.
- VI. Il suddetto elenco sarà soggetto ad aggiornamento, almeno annuale.
- VII. I nominativi dei professionisti richiedenti, fatte salve eventuali cause ostative che saranno comunicate all'interessato, sono inseriti nell'Elenco in ordine strettamente alfabetico. L'iscrizione nell'elenco non costituisce, infatti, in alcun modo giudizio di idoneità professionale né graduatoria di merito.
- IX. Per giudizi di rilevante importanza e/o complessità che richiedano prestazioni professionali di alta specializzazione, in via del tutto eccezionale e dandone adeguata motivazione, il Comune ha la facoltà di affidare incarichi legali a professionisti non inseriti in elenco.
- X. L'Elenco potrà essere, altresì, utilizzato nei casi di affidamento di incarichi di difesa da parte di dipendenti o amministratori dell'Ente soggetti a procedimenti giudiziari per ragioni di servizio, con efficacia non vincolante. In tal caso la scelta del professionista tra gli iscritti nell'Elenco costituisce anche espressione del "comune gradimento" di cui all'art. 28 del CCNL del 14/09/2000, restando, comunque, impregiudicata, in relazione alla assunzione a carico di questo Ente dell'onere di difesa, la valutazione sulla sussistenza sia di un conflitto di interessi tra la condotta del dipendente e l'Amministrazione, sia di tutti gli ulteriori presupposti richiesti, e, in caso affermativo, osservando - per quanto concerne gli oneri economici- i necessari criteri di ragionevolezza, congruenza ed adeguatezza, in relazione all'attività di patrocinio legale svolta.

ART. 3
Requisiti per l'inserimento nell'elenco

- I. Nell'Elenco possono essere inseriti i professionisti Avvocati, singoli o associati, in possesso dei seguenti requisiti :
 - Essere iscritti all'Albo degli Avvocati;
 - Avere il pieno godimento dei diritti civili e politici;

-
- Avere capacità a contrarre con la P.A.;
 - Assenza di condanne penali e/o di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
 - Assenza di sanzioni disciplinari definitive comminate dall'Ordine professionale di appartenenza;
- II. Non possono essere iscritti nell'Elenco coloro che al momento dell'iscrizione, abbiano in corso, in proprio o in qualità di difensore di altre parti, cause promosse contro il Comune di Torre Santa Susanna o nelle quali cui il Comune è comunque controinteressato;
- III. I professionisti che, in costanza di iscrizione nell'Elenco, promuovano giudizi avverso l'Ente o assumano incarichi in conflitto con gli interessi dell'Ente saranno immediatamente cancellati dal predetto Elenco.
- IV. Ulteriori contenuti della domanda di iscrizione:
Nella domanda di iscrizione nell'Elenco, il Professionista dovrà dichiarare espressamente:
- di avere o meno stipulato polizza per i danni provocati nell'esercizio dell'attività professionale e, in caso affermativo, indicandone Compagnia, numero di polizza e durata di validità (eventuali cessazioni della copertura assicurativa dovranno essere sollecitamente comunicate al Comune);
 - di riconoscere ed accettare che l'iscrizione nell'Elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte dell'Ente né, tantomeno, il diritto ad ottenere alcuna remunerazione;
 - di riconoscere ed accettare che l'iscrizione nell'Elenco determinerà l'obbligo, all'atto dell'eventuale conferimento dei singoli incarichi, di stipulare apposita convenzione come da articoli seguenti;
- V. Alla domanda dovrà essere allegato curriculum vitae e professionale sottoscritto per attestazione di veridicità e per autorizzazione al trattamento dei dati personali (D.Lgs. 196/2003), nel quale siano indicate specificatamente le esperienze eventualmente acquisite nelle singole materie – *Amministrativo, Civile, Lavoro e Penale*, - ovvero il possesso di eventuale titolo di specializzazione in una o più materie, i corsi di formazione frequentati, nonché gli incarichi difensivi e/o di consulenza e/o le collaborazioni, sia per conto del Comune di Torre Santa Susanna -con il relativo esito per le cause concluse- e sia con altri Enti pubblici.
- I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo aggiornamento dei loro curricula.

ART. 4

Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Elenco

- I. La costituzione in giudizio spetta al Sindaco a seguito di deliberazione di Giunta Municipale di attivarsi e/o resistere in giudizio, previa eventuale relazione del Responsabile del Settore a cui afferisce la controversia, *rationae materiae, nella quale* sono evidenziate le ragioni sostanziali dell'ente.
- II. La Giunta Municipale, con il medesimo provvedimento, individua -tra quelli presenti in Elenco- il professionista cui affidare l'incarico di patrocinio legale anche in relazione alla competenza necessaria allo svolgimento dell'incarico tenuto conto dei curricula.
- III. La scelta è fatta a seconda della tipologia del contenzioso, attingendo il nominativo dall'elenco e dalla relativa sezione per materia ove costituita, nel rispetto dei seguenti principi:
- Rotazione tra i professionisti inseriti nell'Elenco, tenendo conto anche di peculiari specializzazioni ed esperienze;
 - Assenza di conflitto di interesse con riferimento al singolo incarico (se noto all'Ufficio e salvo quanto espressamente previsto nelle successive norme).
- IV. È prevista la deroga al principio di rotazione nelle seguenti ipotesi:
- a) qualora il giudizio sia o debba essere promosso innanzi ad una giurisdizione gradatamente superiore (appello, ricorso in Cassazione).
In tal caso l'incarico è affidato, di norma, allo stesso professionista che ha curato i gradi precedenti, a meno che questi non abbia i requisiti per il patrocinio dinanzi al giudice competente, ovvero che non ricorrano ulteriori ragioni che rendano opportuno l'affidamento del patrocinio ad altro professionista.
- b) Complementarietà con altro/i incarico/chi precedentemente conferito/i per la stessa questione;

-
- c) Questione di rilevante importanza e/o complessità che richieda prestazioni professionali di altissima specializzazione, per la quale la Giunta Municipale affidi motivatamente l'incarico legale a professionista non inserito in elenco.
- V. Non possono essere dati di norma incarichi congiunti a più avvocati, salvo casi eccezionali in cui la natura dell'incarico implichi conoscenze specifiche in rami diversi del diritto o necessiti la costituzione di un collegio. In tali casi, l'atto di indirizzo della Giunta Municipale dovrà essere adeguatamente motivato sotto l'aspetto della necessità ed il conseguente affidamento sarà considerato, comunque, quale incarico unico ai fini del compenso.

ART. 5

Convenzione per incarico professionale di patrocinio legale

Il conferimento dell'incarico è subordinato all'accettazione da parte del legale incaricato delle norme tutte del presente regolamento, nonché mediante sottoscrizione di apposita convenzione tra il Comune ed il professionista recante il seguente contenuto minimo:

- a) parti coinvolte;
- b) obbligo del professionista di presentare parcella preventiva, specificando che il compenso professionale dovrà essere sempre determinato applicando parametri non superiori a quelli medi di liquidazione previsti per ogni fase del relativo scaglione di riferimento dal D.M. 55/2014, ridotti del 50%, con le seguenti eccezioni:
 - c.1. qualora il valore della causa sia superiore a € 520.000,00, il compenso professionale dovrà essere sempre determinato applicando parametri non superiori a quelli minimi di liquidazione previsti per ogni fase del relativo scaglione di riferimento dal D.M. 55/2014, ridotti del 50%;
 - c.2. qualora il valore della causa sia indeterminato o indeterminabile, lo stesso verrà concordato con il responsabile del servizio contenzioso, considerata la complessità della controversia;
- c) previsione che, in caso di soccombenza totale, il legale accetta la riduzione della suddetta parcella del 25%;
- d) previsione che, in caso di esito parzialmente favorevole della lite (compensazione delle spese di lite e/o accoglimento della domanda di controparte in misura inferiore alla metà *-ultra dimidium-* del valore della domanda stessa) il legale accetta una riduzione della suddetta parcella del 10%.
- e) Specificazione che se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.
- f) dichiarazione di insussistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato ed ai soggetti coinvolti, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense.
- g) dichiarazione di non avere in corso incarichi contro il Comune per sé e/o per clienti terzi, impegnandosi a non avviarne per la durata del rapporto instaurato, salvo, in tal ultimo caso, espressa rinuncia al mandato con salvezza delle ragioni dell'Ente.
- h) previsione che, nella ipotesi in cui da una questione già affidata al professionista originino altri procedimenti necessari e/o comunque connessi da vincolo di unicità della controversia (parti e/o oggetto), salvo che ricorra ipotesi di unificazione dei giudizi, dal/dai successivo/i preventivo/i di parcella deve essere esclusa la fase di "studio della controversia".
- i) l'obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto (anche a mezzo posta elettronica) costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito.
- j) Previsione che, nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Amministrazione, l'incaricato dovesse ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta sarà fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie richieste dalla presente convenzione per l'incarico principale, il quale rimane unico responsabile nei confronti dell'amministrazione committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.
- k) L'obbligo che il professionista incaricato comunichi -per iscritto e con la massima celerità- l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, ivi compreso un parere in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, o, comunque, per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato,

nonché istruzioni e direttive necessarie per prevenire pregiudizi per l'Amministrazione e/o dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali immediatamente esecutive.

- l) Obbligo di parere scritto in ordine ad eventuale ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione in corso di causa e, in caso di conclusione di accordo con la/le controparte/i, stesura del relativo schema di transazione.
- m) Previsione che, in caso di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il corrispettivo dovrà tenere conto dell'attività precedentemente svolta e rideterminato, in accordo con il Responsabile del Servizio Contenzioso, per la parte residua relativa alla assistenza alla conciliazione/transazione.
- n) Previsione che, qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento di somme e/o delle spese legali, il compenso con il professionista, fermi restando i limiti di cui ai punti che precedono, è dovuto nella misura convenuta, se inferiore a quella giudizialmente liquidata. Nella citata ipotesi di sentenza favorevole, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso -ad eccezione del rimborso delle spese esenti- l'attività di recupero crediti, l'esazione delle somme, spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nel/i giudizio/i da esso trattati.
- o) Previsione che eventuale richiesta di liquidazione di un acconto da parte del professionista potrà essere effettuata soltanto a seguito del deposito del primo atto giudiziale (ricorso/citazione/comparsa) ed, in ogni caso, in misura non superiore al 20%, al netto delle spese vive sostenute e documentate, del compenso complessivo concordato. Il saldo del compenso potrà essere liquidato soltanto al termine del giudizio, ad avvenuta produzione del dispositivo di sentenza o di ogni altro provvedimento atto a definire la lite.
- p) Previsione che, per gli incarichi nei quali le competenze non superano l'importo complessivo di euro 1.000,00 netti, non si darà luogo ad acconti.

ART. 6

Cancellazione dall'elenco

E' disposta la cancellazione dall'Elenco dei professionisti che:

- a) abbiano perso i requisiti per essere inseriti nell'Elenco;
- b) abbiano, senza giustificato motivo, rifiutato di accettare un incarico;
- c) abbiano avviato un contenzioso contro il Comune per sé e/o per conto di clienti terzi;
- d) non abbiano assolto con puntualità e diligenza gli incarichi loro affidati;
- e) siano incorsi in gravi inadempienze ovvero per ogni ulteriore motivo, diverso dai precedenti, idoneo, comunque, ad incrinare il rapporto di fiducia con l'Ente.

ART. 7

Pubblicità

- I. L'elenco dei professionisti è reso pubblico nelle forme previste dalle disposizioni di legge in tema di trasparenza della P.A. e dai regolamenti interni.
- II. I dati forniti dagli interessati saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di formazione dell'elenco e dell'eventuale affidamento dell'incarico. Tali dati saranno utilizzati secondo le disposizioni di legge.

ART. 8

Norme transitorie di rinvio

- I. Nelle more della formazione dell'elenco di cui al presente regolamento, il Servizio Contenzioso predisporrà elenco provvisorio attingendo ai nominativi dei professionisti affidatari di incarichi in corso per procedere alla successiva individuazione con l'osservanza di quanto previsto al precedente articolo 4.
- II. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente in materia ed al Codice di deontologia forense.
- III. L'allegato schema di convenzione costituisce parte integrante e sostanziale del presente regolamento e dovrà sempre essere stipulato con il professionista incaricato.

COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA

Provincia di Brindisi

CONVENZIONE PER INCARICO PROFESSIONALE DI PATROCINIO LEGALE

L'anno ..., addì del mese di, in Torre Santa Susanna nella Residenza Comunale tra i sottoscritti:
 Dr., Funzionario Responsabile del Servizio Contenzioso, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse esclusivo del Comune di Torre Santa Susanna che rappresenta ed il cui C.F. è n. 91002750742;

e
 l'Avv. _____, con studio in _____ alla Via _____, C.F. _____

Premesso che:

con deliberazione di G.C. n. del è stato stabilito di costituirsi innanzi al di nel procedimento civile/penale/... promosso da con atto notificato il (prot.), affidando l'incarico della rappresentanza e della difesa di questo Ente all'Avv., del foro di

Tanto premesso, le parti, come sopra costituite, addivengono alla stipula della presente convenzione, regolata dai seguenti patti e condizioni:

1. La premessa è parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. La presente convenzione è redatta in conformità al "*Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'ente*" (delibera di C.S. n. ... del ...) che il professionista dichiara di conoscere ed accettare integralmente.
3. L'incarico ha per oggetto la rappresentanza e la tutela degli interessi di questo Ente nel procedimento di cui in premessa, con ogni e più ampia facoltà di legge.
4. L'avvocato accetta l'incarico, dichiarando l'insussistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato ed ai soggetti coinvolti, in relazione a quanto disposto dal Codice deontologico forense. Dichiara inoltre di non avere in corso incarichi contro il Comune per sé e/o per clienti terzi, impegnandosi a non avviarne per la durata del rapporto instaurato.
5. In caso di espressa rinuncia al mandato restano salve eventuali ragioni dell'Ente. Il difensore dovrà mettere a disposizione del Comune e del nuovo difensore tutti gli atti e tutte le informazioni necessarie per la prosecuzione della difesa.
6. L'avvocato incaricato ha l'obbligo di aggiornare costantemente, per iscritto (anche a mezzo posta elettronica), l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito.
 L'avvocato dovrà, altresì, esprimere il proprio motivato parere in merito alla utilità per l'Ente nel proseguire il giudizio, laddove si ravvisi il venir meno dell'interesse dell'Ente nella causa, nonché circa la convenienza e la opportunità in ordine ad eventuale ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione in corso di causa e, in caso di conclusione di accordo con la/le controparte/i, provvederà alla stesura del relativo schema di transazione.
 Il Comune resta sempre libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito.
7. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, l'avvocato assicura la propria presenza presso gli Uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Tale attività di assistenza, comunque collegata all'attività difensiva, non darà luogo a compenso ulteriore oltre a quello previsto per l'incarico principale.
8. L'avvocato incaricato comunicherà -per iscritto e con la massima celerità- l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi dell'Amministrazione, ivi compreso un parere in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio, o, comunque, per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato, nonché istruzioni e direttive necessarie per prevenire pregiudizi per l'Amministrazione e/o dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali immediatamente esecutive.
9. L'avvocato si impegna a presentare, entro 7 giorni dalla richiesta, preventivo di parcella relativo alle competenze professionali spettanti per l'intero giudizio, indicando il valore della causa, che dovrà essere

sempre determinato, applicando parametri non superiori a quelli medi di liquidazione previsti per ogni fase del relativo scaglione di riferimento dal D.M. 55/2014, ridotti del 50%, con le seguenti eccezioni:

- a) qualora il valore della causa sia superiore a € 520.000,00, il compenso professionale dovrà essere sempre determinato applicando parametri non superiori a quelli minimi di liquidazione previsti per ogni fase del relativo scaglione di riferimento dal D.M. 55/2014, ridotti del 50%;
 - b) qualora il valore della causa sia indeterminato o indeterminabile, lo stesso verrà concordato con il responsabile del servizio contenzioso, considerata la complessità della controversia.
10. In caso di soccombenza totale, il legale accetta la riduzione della suddetta parcella del 25%; In caso di esito parzialmente favorevole della lite (compensazione delle spese di lite e/o accoglimento della domanda di controparte in misura inferiore alla metà *-ultra dimidium-* del valore della domanda stessa) il legale accetta una riduzione della suddetta parcella del 10%.
 11. Se l'incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.
 12. In caso di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, il corrispettivo dovrà tenere conto dell'attività precedentemente svolta e rideterminato, in accordo con il Responsabile del Servizio Contenzioso, per la parte residua relativa alla assistenza alla conciliazione/transazione.
 13. Nella ipotesi in cui da una questione già affidata al professionista originino altri procedimenti necessari e/o comunque connessi da vincolo di unicità della controversia (parti e/o oggetto), salvo che ricorra ipotesi di unificazione dei giudizi, dal/dai successivo/i preventivo/i di parcella deve essere esclusa la fase di "studio della controversia".
 14. Qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento di somme e/o delle spese legali, il compenso con il professionista, fermi restando i limiti di cui ai punti che precedono, è dovuto nella misura convenuta, se inferiore a quella giudizialmente liquidata. Nella citata ipotesi di sentenza favorevole, l'Avvocato incaricato curerà, per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso -ad eccezione del rimborso delle spese esenti- l'attività di recupero crediti, l'esazione delle somme, spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nel/i giudizio/i da esso trattati.
 15. Eventuale richiesta di liquidazione di un acconto da parte del professionista potrà essere effettuata soltanto a seguito del deposito del primo atto giudiziale (ricorso/citazione/comparsa) ed, in ogni caso, in misura non superiore al 20%, al netto delle spese vive sostenute e documentate, del compenso complessivo concordato. Il saldo del compenso potrà essere liquidato soltanto al termine del giudizio, ad avvenuta produzione del dispositivo di sentenza o di ogni altro provvedimento atto a definire la lite.
Per gli incarichi nei quali le competenze non superano l'importo complessivo di euro 1.000,00 netti, non si darà luogo ad acconti.
 16. Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio delle azioni dell'Amministrazione, l'incaricato dovesse ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta sarà fatta liberamente dall'incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie richieste dalla presente convenzione per l'incarico principale, il quale rimane unico responsabile nei confronti dell'amministrazione committente. La designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per l'Amministrazione.
 17. L'Avvocato, ai sensi dell'art. 3 – comma 7 – della L. 13.08.2010 n° 136, si impegna a comunicare al Comune gli estremi del conto corrente dedicato entro sette giorni dalla sua accensione, nonché nello stesso termine le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. L'Avvocato, inoltre, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, così come prescritto dall'art. 3 – commi 7,8,9 della L. 15.08.2010 n° 136. L'Avvocato accetta, altresì, che le spese per commissioni derivanti dalle transazioni finanziarie con l'Amministrazione comunale sono a carico del medesimo.
 18. Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa, richiesti dal legale.
 19. La manifesta negligenza, gli errori evidenti e i ritardi, nonché i comportamenti in contrasto con le norme della presente convenzione e con quelle che regolano l'attività forense, danno luogo alla revoca dell'incarico e alla risoluzione dell'eventuale convenzione.
 20. La sottoscrizione della presente convenzione di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate.
 21. Il Comune, ai sensi del d. lgs. N. 196/2003, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
 22. Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano al Regolamento per l'affidamento di incarichi legali a professionisti esterni all'ente" (Del. di C.S. n.../2017), che il professionista dichiara di ben conoscere ed accettare, alla normativa in materia ed al Codice di deontologia forense.

23. La presente convenzione sarà registrata soltanto in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto

Torre Santa Susanna, _____

Comune di Torre Santa Susanna

Il Responsabile Servizio Contenzioso

(Dr.)

L'Avvocato

(.....)



COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA

PROVINCIA DI BRINDISI

Deliberazione N° 71 del 30/06/2017

COMMISSARIO STRAORDINARIO

Punto O.d.G. n° 5

Seduta del 30/06/2017


OGGETTO:	REGOLAMENTO PER L'AFFIDAMENTO DI INCARICHI LEGALI A PROFESSIONISTI ESTERNI ALL'ENTE
-----------------	--

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO	Per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere : FAVOREVOLE
Note	
Data 29/06/2017	Il Responsabile F.to Avv. Serpentino Vincenzo
IL RESPONSABILE DI RAGIONERIA	Per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere : FAVOREVOLE
Note	
Data 29/06/2017	Il Responsabile F.to Dott.ssa DESIATI MARIA ANTONIETTA
IL COMMISSARIO STRAORDINARIO F.to Dott. MASSONE PIETRO	IL SEGRETARIO GENERALE F.to Dott.ssa DESIATI MARIA ANTONIETTA
Assenti:
Note:
IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA <input checked="" type="checkbox"/>	INVIO: Capigruppo <input type="checkbox"/> Prefettura <input type="checkbox"/> OO.SS. <input type="checkbox"/>

Approvato e sottoscritto.

► **II COMMISSARIO STRAORDINARIO**

F.to DOTT. MASSONE PIETRO




► **II SEGRETARIO GENERALE**

F.to DOTT.SSA DESIATI MARIA ANTONIETTA

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del TUEL n. 267/2000)

Data 13/07/2017



► **Il Responsabile**


F.to Dott.ssa ARENA ADDOLORATA

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, TUEL n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del TUEL n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il 30/06/2017 essendo decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, TUEL n. 267/2000).

Data



► **Il Responsabile**

F.to DOTT.SSA DESIATI MARIA ANTONIETTA

È copia conforme all'originale.

Data, 14/07/2017

IL SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa DESIATI MARIA ANTONIETTA